

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UFFICIO BREVETTI E MARCHI -
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI REGISTRAZIONE PER “DISEGNO E MODELLO ORNAMENTALE”**

**CHE COS'E' UN “DISEGNO E MODELLO ORNAMENTALE”
Estratto del R.D. 25/08/1940 n.1411**

Art.5 - Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi e ed abbiano carattere individuale.

Per *disegno o modello* s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per *prodotto* s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per *prodotto complesso* s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Un disegno o modello è **nuovo** se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora, si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Si reputa identico quando le caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Un disegno o modello ha **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Art.6 comma 1- Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande con relativa documentazione dopo il deposito, purchè il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

TITOLARITA' DEL DIRITTO

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di esserne riconosciuto autore e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE

La domanda di registrazione deve essere redatta su apposito modulo (**MODULO O**) e depositata, personalmente o a mezzo mandatario presso una delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19 -00187 Roma.

Ad essa dovranno essere allegati:

- 1) la riproduzione grafica del modello o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi;
- 2) la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;
- 3) (eventuale) designazione dell'inventore;
- 4) (eventuale) lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale.

Allegati alla domanda:

RIPRODUZIONE GRAFICA DEL MODELLO O DISEGNO

La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del modello o dalla riproduzione grafica dei prodotti o dal campione dei prodotti stessi deve dare un'idea del modello completa e chiara. In quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che si intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il modello medesimo.

La riproduzione grafica del modello o dei prodotti deve contenere specifiche indicazioni sulle dimensioni dei prodotti, nonché sul rapporto fra le parti, quando le dette dimensioni o detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi.

Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

La riproduzione grafica del modello o dei prodotti può essere eseguita a mano oppure ottenuta mediante fotografia, stampa, fototipia, litografia o fotocopia; oppure può essere presentata una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo (questa disposizione si applica in particolare ai modelli relativi, ad esempio, ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati)

Le riproduzioni grafiche del modello o dei prodotti o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, devono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata.

I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno.

Le tavole devono avere le dimensioni, compreso un margine di almeno due centimetri, o di cm. 21 x 33 o di cm. 33 x 42.

Disegni e tavole devono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

2) DESCRIZIONE DEL DISEGNO E MODELLO

La descrizione, se dovuta o, comunque, se presentata, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo.

N.B.: le rivendicazioni devono cominciare a pagina nuova.

La descrizione deve essere scritta a macchina o impressa in modo indelebile e chiaro su una sola facciata di carta forte bianca del formato cm 21x30, lasciando un margine di almeno cm.3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee da consentire correzioni interlineari; ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura.

La descrizione deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario.

Per i disegni e modelli la descrizione non è necessaria se le riproduzioni grafiche illustrano già chiaramente il trovato.

FACSIMILE DI DESCRIZIONE DI MODELLO ORNAMENTALE

DESCRIZIONE del modello ornamentale

A nome di (cognome e nome).....
di nazionalità.....residente in
Via n°.....

Oppure

a nome della Ditta di nazionalità con
sede in Via n°
..... (se vi è mandatario: a mezzo mandatario Sig. residente in
Via n°)
depositata il con il n°.....

TESTO DELLA DESCRIZIONE

(ampliare quanto risulta dal titolo del modello stesso; fare, quindi, una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata; fare poi seguire la descrizione vera e propria del modello, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere.

.....
.....
.....

RIVENDICAZIONI

(N.B.: a pagina nuova)

.....
.....
.....
.....

..... (indicare brevemente, ma con chiarezza, le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).

3) (eventuale) DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE

La designazione dell'inventore deve essere direttamente effettuata nella domanda di modello. In mancanza deve essere allegato alla domanda stessa un separato atto di designazione in carta bollata da Euro 14,62 o con applicata marca da bollo da Euro 14,62.

4) (eventuale) LETTERA D'INCARICO

La lettera di incarico, l'atto di procura o la dichiarazione di riferimento a procura generale sono necessari se il deposito avviene a mezzo mandatario.

N.B.: Ai sensi del combinato disposto dagli artt.1 e 24 del D.M. - 3 Aprile 1981 (G.U. n.150 del 03/06/81) istitutivo dell'Albo dei Mandatari abilitati in materia di brevetti, a decorrere dal 27 febbraio 1983 la rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure davanti all'Ufficio Brevetti può essere assunta **SOLO** da mandatari già iscritti nell'Albo Nazionale, nonchè da coloro che sono già iscritti negli Albi degli Avvocati.

La procura può essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata: nel secondo caso la firma del mandante deve essere accertata da un pubblico notaio.

La procura generale è soggetta alla registrazione e alla tassa di bollo; la procura speciale è soggetta soltanto alla tassa di bollo.

La lettera d'incarico va redatta su carta bollata da € 14,62 e compilata in conformità del modello riportato di seguito. Essa va firmata dal richiedente e controfirmata dall'incaricato e vale per il deposito di una sola domanda di brevetto.

La lettera d'incarico è soggetta alla tassa di € 34,00.

FAC-SIMILE DI LETTERA D'INCARICO

(art.94 del R.D. 29/6/1939, n.1127)

In nome e per conto de... sottoscritt...(1).....resident.... in
..... via n..... il
Sig..... (2) è incaricato di depositare presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura (o presso il Ministero Industria Commercio Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- Roma) la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

.....
.....
e di fare quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle
facoltà che da essa derivano nei rapporti col Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(presentazione di documenti, pagamento di rimborsi, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti
rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'art.71
del R.D. 29/06/1939, n.1127).

A tale scopo i... sottoscritt... (1)elegg.....
domicilio presso(2) al
quale pertanto verranno fatte direttamente dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato tutte le
comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne di documenti che si rendessero necessarie.

(firma di chi dà l'incarico)

Al Sig
Via

(firma dell'incaricato)

(1) riferimento al titolare
(2) riferimento all'incaricato

I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di controversia giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L'Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità), al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 gg. prorogabili fino a sei mesi.

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio, prevista dall'art.71 del R.D. 1127 del 29 giugno 1939, è un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano le norme del diritto processuale civile. Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, è composta di 5 membri: tre scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e due tra i professori universitari di materie giuridiche.

La Commissione decide i ricorsi con sentenze contro le quali è possibile proporre ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.

POSSIBILITA' DI RIVENDICARE UNA PRIORITA'

Quando si intende rivendicare, in base alle convenzioni internazionali vigenti, la priorità di una domanda già depositata si deve produrre idoneo documento contenente oltre il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data di deposito della domanda.

I documenti di priorità e le descrizioni devono essere accompagnate dalla fedele traduzione in lingua italiana. Il documento di priorità è soggetto a tassa di bollo nella misura di L.20.000 per ogni 4 pagine o frazione di pagina. Quando il documento è firmato, l'annullamento delle marche applicate in alto può essere effettuato con la data. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova documentale di essere successore o avente causa del titolo.

NULLITA' DELLA REGISTRAZIONE

La registrazione è nulla se:

è priva dei requisiti richiesti- novità e individualità;
se è contraria all'ordine pubblico ed al buon costume
se il titolare non aveva diritto ad ottenerla

Il brevetto decade se:

* il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

PREVENTIVE RICERCHE DI ANTERIORITA'

Per certificare che non esistono già brevetti identici o simili a quelli di cui si desidera domandare la registrazione contattare.

Ministero attività produttive Ufficio al pubblico Tel. 06/47053054

Camera di Commercio Latina Tel 0773/672232
